



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI

N° 11 del 15/05/2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;
- procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli nelle aree incolte con particolare riguardo lungo i confini con le strade pubbliche ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari e di coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate, terreni in genere non edificati e aree a verde, all'interno del Territorio Comunale;

VISTI:

- Il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- Il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii. (art. 182, comma 6 bis)

Vista la L.R. n°16 del 06/04/1996 art.40 commi 1 e 2, integrata e modificata dalla L.R. n.14 del 14/04/2006

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari ed a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati ed aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
Di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
2. A tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere entro il 15 giugno al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre:
 - a) in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e in genere in tutte le altre aree sopra indicate, di non accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;
 - b) di non bruciare residui vegetali, materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

INCARICA

La Polizia Locale ed i soggetti autorizzati al controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Inoltre, di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché sul sito ufficiale del Comune di San Giovanni Gemini .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale

Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.

San Giovanni Gemini



Il SINDACO

Dott. Carmelo Panepinto